

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA

La Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Soc. Coop.

premessi che

- a) il proprio Statuto contempla lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alla comunità locale, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi, apportando il proprio contributo nella costruzione del bene comune;
- b) la Carta dei valori del Credito Cooperativo celebra l'alleanza durevole tra la Banca e la comunità locale in quanto la prima, svolgendo un'attività imprenditoriale a responsabilità sociale, persegue lo sviluppo economico, sociale e culturale della seconda;
- c) intende concretamente sostenere i propri soci, clienti e l'intera collettività nelle iniziative e nei bisogni individuali, delle famiglie e degli enti tutti, attraverso la sponsorizzazione di eventi (connotata dal rapporto sinallagmatico e dalla preminente pubblicizzazione del marchio della Banca) e dalla beneficenza (intesa come liberalità a sostegno di persone fisiche e di enti che propongano attività non aventi finalità di lucro o che denotino bisogni particolari, in ogni caso estranei a scopi speculativi);

adotta il seguente **Regolamento**:

1. Possono offrire alla Banca disponibilità alla sponsorizzazione di iniziative, ovvero chiedere di essere destinatari di beneficenza, persone fisiche e giuridiche, enti non

dotati di personalità giuridica, Enti Pubblici; soggetti tutti che abbiano la sede o operino **con continuità e rilevanza nel territorio di competenza della Banca.**

2. La domanda dovrà essere presentata in forma scritta avvalendosi della modulistica scaricabile dal sito della Banca e dovrà contenere ogni indicazione utile ad identificare le ragioni a sostegno della stessa, a partire dalla documentazione del rapporto esistente con la Banca e con il territorio ed evidenziando la coerenza oggettiva con gli scopi della Banca di cui in premessa.

Gli Enti dovranno allegare il proprio statuto aggiornato (se non già nella disponibilità della Banca) e l'identificazione di coloro che li rappresentano ed amministrano.

3. Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione della Banca nei tempi dalla stessa ritenuti opportuni; le deliberazioni conseguenti, pur essendo improntate alla preferenziale valorizzazione delle iniziative e dei bisogni dei soci e clienti della banca, sono insindacabili.

4. Ai fini della valutazione e dell'ammontare dei contributi, costituiscono titolo preferenziale:

- La qualifica in capo all'Ente richiedente di Socio della Bcc di Locorotondo;
- La qualifica in capo ad uno o più amministratori del soggetto richiedente di Socio della Bcc di Locorotondo;
- La partecipazione all'assemblea annuale dei Soci della Bcc di Locorotondo;
- La presenza di soci o figli di soci della BCC di Locorotondo coinvolti nell'iniziativa;
- La convenzione dell'Ente richiedente con la Mutua dott. Consoli;
- La partecipazione di almeno un rappresentante dell'Ente agli eventi organizzati dalla Bcc di Locorotondo, dalla Fondazione Chaire ets, dalla Mutua dott. Consoli, dai Giovani Soci e dagli altri Enti del territorio.

5. Gli accordi di sponsorizzazione saranno inderogabilmente redatti in forma scritta ed assumono carattere vincolante per la Banca solo dal momento della sottoscrizione del contratto.
6. Le somme erogate a titolo di beneficenza dovranno essere destinate esclusivamente alle finalità indicate dalla Banca; salva espressa deroga scritta della banca, giustificata dalla tutela della riservatezza e della dignità del beneficiario, ogni contributo elargito dovrà essere adeguatamente reso noto alla collettività a cura e spese del destinatario della beneficenza.
7. La mancata rendicontazione delle somme ricevute nei tempi indicati dalla Banca è ragione ostativa per la successiva presentazione di ulteriori domande. Per rendicontazione deve intendersi la adeguata documentazione dello svolgimento della iniziativa sponsorizzata o del soddisfacimento delle finalità per le quali la liberalità è stata concessa, delle modalità di utilizzo delle somme erogate dalla Banca e della comunicazione alla collettività del ruolo assunto dalla Banca quale sponsor o erogatrice di liberalità.
8. L'inadempimento degli obblighi assunti dallo Sponsee o dal beneficiario della liberalità darà diritto alla Banca di sospendere i versamenti e di ripetere quanto versato
9. In nessun caso l'accoglimento di domande di sponsorizzazione e/o di beneficenza potrà determinare la legittima aspettativa di un impegno futuro della Banca in tal senso.
10. Gli accordi scritti che disciplineranno i rapporti tra la Banca e lo Sponsee/destinatario della liberalità prevarranno sul presente regolamento in caso di contrasto.

Si invitano gli Enti che intendano richiedere il contributo di beneficenza o stipulare un contratto di sponsorizzazione, pianificando opportunamente le proprie attività, a presentare la relativa domanda entro il mese di Febbraio dell'anno di riferimento.

Per le Associazioni Sportive il termine è fissato per il mese di Luglio.

E' necessaria la consultazione del sito istituzionale della Banca, prendendo visione del regolamento pro tempore vigente.

Locorotondo, 30/12/2024

Il Consiglio di Amministrazione